

**RELAZIONE DEL VICARIO GIUDIZIALE SULL'ATTIVITÀ
DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PICENO NELL'ANNO 2012**

Eccellenza Reverendissima ed Eccellentissimi Vescovi della Regione Marche,
Autorità Civili e Militari,
Ministri del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piceno,
Avvocati e Periti,
Signore e Signori.

Anche quest'anno porgo il benvenuto a tutti gli ospiti che partecipano all'inaugurazione del 74° anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piceno.

Un particolare cenno di riconoscenza al Prof. Dott. Cesare Maria Cornaggia che tra poco ci offrirà le sue illuminanti considerazioni nella prolusione che quest'anno coinvolge il Tribunale Ecclesiastico Piceno su una tematica quanto mai attuale dal punto di vista culturale, giuridico e pastorale. Permettetemi di salutare gli avvocati del foro ecclesiastico e ringraziarli per la loro preziosa, insostituibile e fattiva collaborazione.

Sono infine riconoscente all'Arcivescovo Moderatore per le parole contenute nel Suo saluto iniziale: ci sentiamo coinvolti e provocati, come Tribunale, in questo "anno della fede", perché il Vangelo della famiglia, così come lo propone la fede della Chiesa, sia uno scommettere sul fatto che è possibile creare nella vita legami veri, fondati su un'alleanza d'amore eterno e che questo naturalmente non è possibile soltanto a partire dalle forze umane, ma grazie ad una chiamata e a un dono che viene dall'alto e nella società liquida la proposta della famiglia, questo tutto di un amore possibile e impossibile, realizzato nel frammento di una vita di coppia e di una relazione coniugale parentale, è un autentico Vangelo.

2. Questo Tribunale, come gli altri in Italia, fu istituito con il Motu Proprio "*Qua Cura*" del Sommo Pontefice Pio XI l'8 dicembre 1938.

Non è un Tribunale Ordinario, ma un Tribunale Speciale con competenza esclusiva sulle cause di nullità di matrimonio, che sono così state sottratte ai Tribunali diocesani che ogni chiesa particolare dovrebbe avere e non solo sulla carta. E' un Tribunale di prima istanza con competenza territoriale sulle diocesi della Regione Ecclesiastica Marche.

Sulle cause decise in primo grado definitivo di giurisdizione del Tribunale Regionale Piceno è competente, per il secondo grado, il Tribunale Etrusco anche se le parti possono avvalersi altresì del diritto di ricorrere in appello direttamente al Tribunale Apostolico della Rota Romana, che nel caso concreto funge come Tribunale di secondo grado. Una causa decisa affermativamente con sentenza di primo grado a Fermo, poi riformata dopo il rinvio ad esame ordinario con sentenza negativa in secondo grado di giurisdizione a Firenze, può essere confermata come spesso accade, o cassata definitivamente in un terzo grado di giudizio in merito: in questo caso è competente esclusivamente il Tribunale della Rota Romana.

Non è possibile dare anche solo un resoconto sommario della mole di lavoro svolto dal Tribunale in questi 74 anni di esistenza. Mancano infatti i dati statistici annuali dei primi decenni; questo resoconto comporterebbe una ricerca di archivio che al momento non è ancora stata fatta. Negli anni siamo passati dalle schede cartacee alle schede informatiche, attualmente ancora in uso, ma ormai obsolete. Sempre più il T.E.R.P. avrà una sua visibilità autonoma in Internet.

Spero che questo ulteriore sforzo informativo possa contribuire a vincere quella disinformazione e mistificazione così pertinaci nell'attuale società dell'effimero e dell'immagine, che manipola la realtà con le notizie e gli scoop.

Da parecchi anni tuttavia vengono pubblicate le relazioni annuali dalle quali si possono trarre alcuni dati interessanti, così come cerchiamo di evidenziare ogni anno. Lascio a voi la consultazione degli elementi statistici che avete in fascicolo e mi limito ad un solo rimando.

Prima dell'entrata in vigore in Italia della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, sulla "*Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*" e quando i costi delle cause gravavano completamente sulle parti, il numero delle cause introdotte ogni anno nel nostro Tribunale si aggirava sulla quarantina in prima istanza. Dopo l'entrata in vigore di tale legge c'è stato un aumento considerevole e progressivo, fino a raddoppiare abbondantemente il numero delle cause presentate annualmente. In questi ultimi anni c'è stata, invece, una contrazione del numero delle cause presentate che, come già asserivo nella relazione dell'anno scorso, è da attribuirsi a molteplici fattori tra i quali, in modo particolare, campeggia l'epocale contrazione del numero dei matrimoni concordatari celebrati nell'anno.

3. Il Tribunale Ecclesiastico interviene dopo il fallimento del matrimonio nella vita di quelle persone che si rivolgono alla giustizia della Chiesa. Proprio questo contesto giurisdizionale nella ricerca della verità, trascendente rispetto alle persone e agli interessi delle parti in causa, fa sì che quest'ultime siano chiamate a collaborare nell'accertamento della verità sul loro stato di vita. Accertare la verità non significa, come qualcuno purtroppo ancora pensa, che sia sufficiente che le parti si mettano d'accordo per ottenere la declaratoria di nullità.

Come insegna il can. 1060 all'interno dell'ordinamento canonico: "*Il matrimonio ha il favore del diritto; pertanto nel dubbio si deve ritenere valido il matrimonio fino a che non sia provato il contrario*".

Insieme al principio dell'onere della prova anche quello del contraddittorio nel processo matrimoniale canonico è di fondamentale importanza ed è garantito dalla necessaria presenza della Parte pubblica; di qui il delicato e fondamentale compito del Difensore del vincolo e, laddove è utile o in alcuni casi necessario, quello del Promotore di Giustizia. Il nostro è un Tribunale nel quale non sono ammessi strappi alla giustizia e alla legalità, valori fondamentali nell'ordinamento ecclesiale, e tuttavia ha ben presente la possibilità di una "*interpretazione evolutiva della legge*", non solo sotto il profilo applicativo dell'*equitas canonica*, ma anche in riferimento alla necessità per la Chiesa di cogliere "*i segni dei tempi*". Il nostro è un Tribunale decisamente conciliare ben *conscio* dei diritti fondamentali del fedele, chiunque esso sia, e tra questi diritti fondamentali c'è anche un vero e proprio diritto al processo come accertamento della verità.

Siamo altrettanto consapevoli che il matrimonio è un bene pubblico dell'ordinamento ecclesiale e pertanto, come lo *jus connubii* non esime i nubenti da una rigorosa ed ecclesiale preparazione, così l'esistenza o meno del vincolo non può essere lasciata né alla libera disponibilità, né alla mera coscienza delle parti in causa. I fedeli che si rivolgono alla giustizia canonica non si impegnano ad autocertificare la fine di una coabitazione, ma concorrono alla ricerca della verità circa la validità o meno del vincolo indissolubile a suo tempo contratto. Una sentenza non è ingiusta, o ancor peggio iniqua, perché non dà ragione all'attore: il diritto al giusto processo non va confuso con un improprio diritto ad un pronunciamento secondo i desideri della parte.

4. Dovendo relazionare sulla **vita del Tribunale Regionale**, il primo rimando è riservato agli operatori: Giudici, Uditori, Difensori del Vincolo, Cancelliere, Notai, personale amministrativo, Patroni stabili, Avvocati e Periti. A loro la mia gratitudine per la competenza, la professionalità, la cordialità e l'abnegazione dimostrata.

L'organico non è praticamente cambiato. La presenza dei laici di anno in anno si fa sempre più significativa e fondamentale per il funzionamento del Tribunale.

Anche oggi, come da anni, rinnovo un accorato appello agli Eccellentissimi Vescovi delle diocesi marchigiane, perché si favorisca lo studio del diritto canonico da parte di sacerdoti giovani.

Se ciò non avverrà e i presbiteri relativamente giovani saranno lasciati al Tribunale, ma gravati da due o tre incarichi nella loro diocesi di incardinazione, nel prossimo triennio, viste anche le nuove disposizioni della CEI circa l'assunzione di Giudici e Difensori del Vincolo laici e le sempre più contenute risorse economiche, non sarà più possibile avere un organico adeguato e operativamente funzionante.

Il passaggio da una giustizia che si manteneva prevalentemente con gli oneri che gravavano sulle parti e che ne facevano uno strumento di élite, alla riforma voluta dalla CEI che ne ha assunto i costi di gestione con una quota dei proventi dell'"*otto per mille*", è un processo benefico ed irreversibile per la Chiesa italiana.

5. La competenza del Tribunale Regionale Piceno si estende alle 13 Diocesi delle Marche come Tribunale di prima istanza, mentre il Tribunale Etrusco, con sede a Firenze, è il nostro Tribunale di secondo grado. È doveroso ringraziare i colleghi del foro di Appello per il dialogo fruttuoso e la costante collaborazione intercorsi.

Ovviamente l'attenzione del Tribunale è mirata ai matrimoni canonici o celebrati con rito concordatario secondo i fori di competenza stabiliti dalla legge.

Nell'ultimo anno il nostro Tribunale ha deciso 112 cause di nullità e ne ha sentenziate 87, alle quali si devono sommare 6 cause archiviate; delle cause sentenziate 77 hanno avuto esito affermativo e 10 esito negativo. Le sentenze affermative sono state trasmesse d'ufficio a Firenze. Solo quelle che hanno avuto una risposta diversa dal primo grado, necessitano di un terzo grado (quello spettante alla Rota Romana).

6. Le cause di nullità introdotte nell'anno 2012 (112) hanno riscontrato un discreto incremento rispetto al leggero decremento dell'anno precedente.

Il numero delle cause introdotte resta sostanzialmente stabile nonostante a livello nazionale si assista ad un leggero calo.

In realtà questo fenomeno può essere letto non solo come frutto di una diffusa disinformazione nelle comunità ecclesiali ancora ferme all'idea di una giustizia per privilegiati, ma anche come un fenomeno indotto da fattori economici e dalla forte secolarizzazione che ha determinato il costante calo, di anno in anno, del numero di matrimoni concordatari (si vedano a questo proposito i dati prodotti e le statistiche offerte dall'ISTAT).

Anche in sede civile si sta assestando il numero complessivo delle separazioni e dei divorzi perché in realtà ci si sposa sempre meno, in età sempre più avanzata e i costi sono ritenuti rilevanti in un tempo di crisi!

Il numero dei matrimoni celebrati nell'Arcidiocesi di Fermo, a mo' di esempio, negli ultimi quindici anni si è quasi dimezzato.

Il rapporto tra divorzi e cause di nullità concluse in Italia è di 4 nullità ogni 100 divorzi. Le cause canoniche ancora presentano una incidenza in proporzione davvero esigua: nella nostra regione siamo al 19%.

7. Consentitemi ancora alcuni accenni sulla durata dei processi e alle cause pendenti. L'impegno di diminuire le pendenze e i tempi dell'espletamento delle cause sta mostrando effetti ormai ben assestati: abbiamo accelerato i tempi e questo ci ha permesso di smaltire non poche pendenze. Già negli anni scorsi esse erano contenute in termini fisiologici e i risultati del 2010 vedevano per la prima volta, rispetto agli ultimi anni, le cause pendenti poco sopra il numero di 300 (306).

Il 2011 annoverava tra le pendenti solo 244 cause; nel 2012 le pendenti sono 263.

Permane ancora forte il desiderio e l'obiettivo di rimanere nei tempi previsti dal dettato codiciale, almeno per buona parte delle cause introdotte. Un buon lavoro è stato fatto nello smaltire e nell'accelerare la durata delle cause di primo grado per raggiungere il traguardo dei tempi del processo canonico, così come sono disposti dal codice, cioè 12 mesi in primo grado.

Le cause del protrarsi dell'istruttoria sono sempre le stesse e sono per lo più segnate dal grande contenzioso delle parti. A volte i patroni chiedono dilazioni dei termini che poi non rispettano per il deposito delle difese.

8. Quest'anno l'Ufficio dei Patroni Stabili, messi a disposizione dal Tribunale, al quale si può ricorrere senza spese aggiuntive, hanno affrontato **135** colloqui.

Questo istituto, voluto e sovvenzionato dalla CEI, ha offerto una possibilità di assistenza tecnica, sia nella fase di consulenza anteriore all'introduzione della causa, sia nel corso della causa stessa a favore di tutti i fedeli che ne facciano richiesta.

Il servizio dislocato in alcune diocesi, alcuni giorni al mese, è stato utile ed efficace. Nel 2012 i nostri due Patroni Stabili –che ringrazio sentitamente per la loro competenza e professionalità– hanno presentato **70** libelli su **112**.

I Patroni Stabili non solo consigliano l'introduzione della causa esclusivamente nei casi in cui ravvisino una fondatezza della stessa, come d'altronde fanno anche i Patroni di fiducia, ma sempre presentano l'albo degli avvocati a coloro che, viste le possibilità economiche, possono rivolgersi al libero patrocinio professionale.

Gli Avvocati iscritti all'Albo sono considerati un'ulteriore qualificata e insostituibile risorsa del Tribunale stesso.

Lo spirito di dialogo ha contraddistinto i rapporti tra i Patroni di fiducia e il Tribunale anche nell'anno 2012: dialogo che sta portando frutti per velocizzare i tempi di durata del processo.

La posizione scandalistica e mistificatrice di certi organi di stampa sembra tuttavia dura a morire, per lasciare il passo ad uno sguardo più obiettivo sui Tribunali ecclesiastici e sulla loro funzione.

Purtroppo, non solo i mezzi di comunicazione di massa, ma anche internet, diventano spesso cassa di risonanza di luoghi comuni infondati, con una disinformazione sulle procedure e sui costi delle cause di nullità, o, in forme più gravi e subdole, occasione di pubblicità di chi si inventa esperto e consulente, attribuendosi riconoscimenti ecclesiali inesistenti e spacciandosi per "*avvocato ecclesiastico*". Tutte queste situazioni creano confusione nei fedeli, fino a giungere all'inganno della loro buona fede.

9. Tra le cause decise nell'anno 2012, i capi di nullità che si configurano in rapporto all'identità cristiana del matrimonio, cioè il gruppo dei difetti del consenso o simulazioni, hanno continuato a cedere il passo alle incapacità consensuali.

I difetti del consenso si verificano quando si contrae matrimonio con una visione ed impostazione soggettiva in aperto rifiuto del matrimonio stesso o di uno o più requisiti essenziali (esclusione dell'indissolubilità, della sacramentalità, della prole, della fedeltà, del bene dei coniugi). Le simulazioni più ricorrenti sono l'esclusione dell'indissolubilità (26) e della prole (15). Sovente la seconda consegue alla prima: infatti, l'incertezza sulla consistenza e serenità del proprio matrimonio, che genera una riserva contro la permanenza del vincolo, si può ripercuotere sull'impegno procreativo fino al punto di escluderlo o condizionarlo al buon esito dell'unione coniugale.

I capi di natura psicologica restano ancora preponderanti rispetto al totale delle cause: 154 unità su 207, di cui però 62 sono stati respinti.

Essi riguardano sia il grave difetto di discrezione di giudizio di una o dell'altra parte, a fronte dei diritti e doveri essenziali del matrimonio, sia l'assenza di libertà interna, sia l'incapacità per cause di natura psichica di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. Anche quest'anno è emerso un mondo di gravissime sofferenze: sono uno spaccato di quelle situazioni che purtroppo popolano, a volte morbosamente, la cronaca nera dei mezzi di comunicazione. È in questo contesto generale che si fa ancor più urgente una rinnovata attenzione agli atti preparatori delle nozze.

Da tempo infatti auspico una collaborazione effettiva del Tribunale con la pastorale familiare, sia a livello di singole diocesi che a livello regionale: davanti a noi abbiamo un grande sfida, quella di non permettere di mascherare con una parvenza di "coppia" una sostanziale vita da "*single*".

Scorrendo ancora velocemente i dati, evidenzerei come la percentuale delle **sentenze negative**, che dichiarano non constare la nullità del matrimonio, (10, pari al 11%) insieme alle cause archiviate (6), la dica lunga sulla rigosità delle procedure e delle decisioni in linea con le indicazioni del Magistero.

10. Continua la disinformazione riguardo al costo delle cause, nonostante i molteplici sforzi posti in essere in passato, anche non tanto recente, e spesso ci si ferma ad alcuni circoscritti abusi o alle tariffe del Tribunale della Rota Romana, nei rari casi in cui ci si

rivolga al Tribunale Apostolico. La Conferenza Episcopale Italiana, dopo un triennio di sperimentazione, ha promulgato norme definitive per tutto il territorio nazionale.

Il contributo per i costi di causa (si tratta di un semplice contributo) è stato fissato per tutto il territorio nazionale in euro 525,00 per la parte attrice e di euro 262,50 per la parte convenuta che si costituisce, a fronte di un costo reale che si aggira sui 3.000 euro, comprensivo dell'attività del Tribunale di primo grado e del Tribunale di Appello. Sempre la Conferenza Episcopale Italiana ha stabilito "una forbice", che è stata aggiornata nel 2010, da un minimo di 1.575 euro a un massimo di 2.992 euro, per l'onorario degli Avvocati. Qualora il Tribunale d'Appello ritenga opportuno rinviare all'esame ordinario la causa decisa dal primo grado, la CEI ha previsto un supplemento di onorario per gli avvocati sempre tra un minimo ed un massimo.

Il Tribunale vigila perché le parti siano sempre adeguatamente e preventivamente informate dei reali costi e onorari dovuti ai professionisti.

A fronte di una precisa documentazione viene comunque sempre accordata una congrua riduzione delle spese fino al gratuito patrocinio per chi si trova in difficoltà economiche: è cresciuto il ricorso alla rateizzazione, al contributo, integrativo in alcuni casi, delle Parrocchie di provenienza delle parti. La grande maggioranza di chi ricorre al Tribunale non è certo costituita da persone ricche o famose. Fatta salva la possibilità di rivolgersi ai Patroni Stabili, che non sono assimilabili nel nostro ordinamento ai difensori d'ufficio, considero una reale garanzia per le parti quella di affidarsi ai professionisti iscritti all'albo del nostro Tribunale, perché in questo ambito esiste la possibilità di un controllo da parte del Tribunale stesso, circa il corretto approccio deontologico e il rispetto delle tariffe previste dai Vescovi italiani.

11. Avviandomi alla conclusione di questa mia relazione, vorrei esprimere il mio affetto, ammirazione e gratitudine verso il Papa "emerito", Benedetto XVI, da cui abbiamo appreso l'importanza del silenzio interiore ed esteriore, perché "solo nel silenzio la Parola può trovare dimora in noi", perché nel silenzio gli occhi del cuore possono riorientarsi verso Dio; inoltre ci ha insegnato a dedicarci all'intelligenza della fede con tutto l'impegno e la dedizione di coloro che sanno che tante sfide del nostro tempo sono al fondo intellettuali e richiedono le risorse della ragione, la conoscenza della nostra tradizione e la consapevolezza delle problematiche di oggi.

Il suo discorso ai giudici della Rota Romana per l'apertura dell' Anno Giudiziario del 26 gennaio 2013 ne è l'ennesima testimonianza ed è dedicato a come "si crede" nel matrimonio, al ruolo della fede dei coniugi nel vincolo matrimoniale basato sulla legge naturale e reso Sacramento da Cristo. La crisi della fede porta alla crisi del matrimonio, spiega il Papa. E anche se il "patto indissolubile tra uomo e donna, non richiede, ai fini della sacramentalità, la fede personale dei nubendi" è anche vero che la intenzione di "fare ciò che fa la Chiesa", come condizione minima necessaria, è fondamentale per la validità del Sacramento. Già Giovanni Paolo II, ricorda il Papa, spiegò che un atteggiamento degli sposi «che non tenga conto della dimensione soprannaturale nel matrimonio può renderlo nullo solo se ne intacca la validità sul piano naturale».

La cultura contemporanea, afferma il Papa, pone alla famiglia "pressanti sfide" a causa del suo "accentuato soggettivismo e relativismo etico e religioso". In particolare, osserva, c'è chi pone in contrasto la libertà della persona con "la capacità stessa dell'essere umano di legarsi" per tutta la vita. C'è, infatti, una "mentalità diffusa" che porta a pensare che la persona "diventi se stessa rimanendo 'autonoma' ed entrando in contatto con l'altro solo mediante relazioni che si possono interrompere in ogni momento".

Tuttavia "se è importante non confondere il problema dell'intenzione con quello della fede personale dei contraenti, non è tuttavia possibile separarli totalmente".

Il Papa non manca di riconoscere le difficoltà "da un punto di vista giuridico e pratico, di enucleare l'elemento essenziale" del bene coniugale. Al contempo, evidenzia che sulla problematica della validità del matrimonio, "soprattutto nel contesto attuale, occorrerà promuovere ulteriori riflessioni".

Si tratta allora di impegnarci senza paura in questo servizio dell'intelligenza e così non possiamo fare a meno di interrogarci sulle cause della disaffezione che esiste verso la fede, e ancor di più verso la chiesa.

Lo si vede nell'indifferenza religiosa, nell'abbandono della pratica religiosa, nella richiesta quasi puramente «rituale» dei sacramenti con quasi nessun investimento personale. Ma qual è l'origine di tale atteggiamento? Da questo interrogativo dovrebbe partire la ricerca di noi cristiani, accettando anche di riconoscere i nostri sbagli e la "degenerazione" di certi annunci. Perché non ammettere che noi, come chiesa, abbiamo spesso annunciato una fede fondata più su ragionamenti umani che sulla Bibbia, «che è il luogo che Dio ha scelto per incontrarci» (D. Bonhoeffer)?

C'è in particolare l'esigenza di passare dalla fede del dovere alla fede del desiderio. E significativa e stimolante l'osservazione di S. Weil: "Là dove manca il desiderio di incontrarsi con Dio, non vi sono credenti, ma povere caricature di persone che si rivolgono a Dio per paura e per interesse".

Come si fa a riscoprire il sapore della fede per riaccendere il desiderio? Oggi la domanda non è **che cosa fare?** Ma **chi, che cosa annunciare?** Anticamente la fede era privazione, sacrificio, non umanizzante. Il compito urgente dell'annuncio è *mostrare un volto di Dio desiderabile* e Dio attraverso la sua Parola ci dimostra **come** fare.

Il che significa riscoprire il volto di Gesù sovente impolverato. Gli stessi credenti possono mostrare un fallace messaggio evangelico. Mostrando uno che in nessun modo è il Dio del Vangelo. E allora è naturale il disgusto. Nietzsche era figlio di un pastore protestante e il nonno un vescovo. Lui era destinato a fare il pastore. Si dice che sapesse la Bibbia a memoria. Morto il padre, in una fede senza gioia e senza sorrisi, Nietzsche rifiuta quel tipo di Dio. Cancellando Dio voleva restituire dignità, autonomia e libertà. E allora **il sapore della fede** viene dalla consapevolezza che dovremmo riscoprire il vero volto di Dio. La fede e il Vangelo sono la chiamata a diventare uomini e la vocazione all'umanizzazione. Per far nascere in noi e negli altri il desiderio della fede, occorre però scoprire e far scoprire che Dio è amante della vita, della libertà e della crescita dell'uomo. Chissà per quali reconditi motivi l'uomo tende invece a pensare Dio come il «padrone», il «dominatore», l'«antagonista» della sua felicità. Tutto il percorso biblico, al contrario, è un

inno alla grandezza, alla dignità dell'uomo: «L'hai fatto poco meno di un dio, di onore e di gloria lo hai coronato» (Sal 8,6).

Forse gli uomini e le donne di oggi non sono chiusi alla voglia di infinito, di verità, di senso. Accanto, o forse proprio dentro all'attuale tentativo di ridurre l'uomo alle cose e ai progetti di corto respiro, si sta risvegliando quasi con ribellione una sete di spiritualità da tempo repressa.

Il «nuovo» volto di Dio presente nel vangelo può dissetare questa sete. Questa sete porterà senz'altro a incontrarsi con «colui che può veramente dissetare» (cf. Gv 4,6-26), ma senza forzare la mano, senza saltare le tappe. «Chi ama non ha fretta». Come Dio.

L'importante è che venga annunciata la qualità della fede evangelica: una fede liberante, una fede capace di educare la persona a saper vivere con gioia, con pienezza le cose buone, i doni della vita, le relazioni.

Ma perché venga annunciata questa qualità della fede occorre innanzitutto distinguerla dalla religione. Distinzione che non vuol dire separazione: fede e religione indubbiamente si incrociano, ma distinguerle è molto importante.

Per **religione** intendiamo quell'insieme di preghiere e di atti di culto per ottenere la salvezza. Diciamo che è, in qualche modo, il tentativo dell'uomo di impossessarsi di Dio, per renderlo servo del proprio io. Al centro non sta Dio, ma l'io.

Dio diventa un oggetto, una cosa di cui mi servo per salvarmi: strumentalizzo Dio per la mia salvezza. Credo che sia una delle tentazioni più insidiose dell'uomo. Pensiamo alla religiosità greca e romana, in cui si facevano riti e sacrifici per poter avere una protezione, una benedizione. Quindi non vado a Dio per Iddio, vado a Dio per me. Questa è la religione. Non mi interessa Dio, mi interessa la mia salvezza. Anche i sacramenti a volte sono stati vissuti, o sono ancora vissuti, con questo connotato, di accaparramento di Dio per la propria salvezza, in modo particolare il battesimo.

La **fede**, all'opposto, non è cercare qualcosa per se stessi, ma mettersi a disposizione, è un'obbedienza al Signore. La fede non è chiedere a Dio che faccia la mia o la nostra volontà, ma è offrire la propria volontà a Dio, è la disponibilità ad accoglierlo. La fede è partecipare al progetto di Dio. O, meglio ancora, è conoscere, assumere, costruire il progetto di Dio nella storia del mondo. Quindi è il partecipare all'atto di liberazione, di salvezza del mondo intero. Al centro non c'è l'io, ma l'umanità, l'uomo.

E questa fede, è più presente di quanto sembri: può essere implicita, da rendere più adulta, ma è già fede. Uno che si apre all'altro, che riconosce il suo limite, compie un atto di umiltà, intraprende un cammino, un esodo. Come Abramo, che lascia la sua terra, il suo io, verso un'altra terra, verso l'Altro.

Da una parte il tema "scottante" della **fede**, problema aperto con possibilità di esplorare vie nuove e **dall'altra** la necessità di riscoprire in positivo la **capacità** che in principio ogni persona umana ha di sposarsi in virtù della sua stessa natura di uomo o di donna. Corriamo infatti il rischio di cadere in un pessimismo antropologico che, alla luce

dell'odierna situazione culturale, considera quasi impossibile sposarsi. A parte il fatto che tale situazione non è uniforme nelle varie regioni del mondo, non si possono confondere con la vera incapacità consensuale le reali difficoltà in cui versano molti, specialmente i giovani, giungendo a ritenere che l'unione matrimoniale sia normalmente impensabile e impraticabile.

Anzi, la riaffermazione della innata capacità umana al matrimonio è proprio il punto di partenza per aiutare le coppie a scoprire la realtà naturale del matrimonio e il rilievo che ha sul piano della salvezza.

Ciò che in definitiva è in gioco è la stessa verità sul matrimonio e sulla sua intrinseca natura giuridica (cfr Benedetto XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 27.1.2007, AAS 99 [2007], pp. 86-91), presupposto imprescindibile per poter cogliere e valutare la capacità richiesta per sposarsi.

La *Lectio Magistralis* del Prof. Dott. Cesare Maria Cornaggia, che ringrazio di cuore per aver accettato il mio invito, vuole essere un tentativo, quanto mai qualificato e competente, di risposta alla sfida problematica e complessa in ordine alla "capacità naturale" dei nubendi al matrimonio.

Con queste parole chiudo il mio intervento ringraziando per l'attenzione. Chiedo ora al Vescovo, Mons. Luigi Conti, Presidente della C.E.M., nella sua funzione di Moderatore di dichiarare aperto il 74° Anno Giudiziario del Tribunale Regionale Piceno.

d. Mario Colabianchi , *Vicario Giudiziale*